

TRIBUNALE DI BARI

IL PRESIDENTE

Decreto n. 87

Il Presidente del Tribunale di Bari,
preso atto della difficoltà di accentrare c/o la Sede Centrale del Tribunale tutti i giudizi penali direttissimi del Circondario, di competenza della stessa Sede Centrale e delle Sezioni Distaccate, soprattutto per problemi attinenti al non sopportabile aggravio di adempimenti della struttura amministrativa, evidenziato specificamente dalla R.S.U. e dalle rappresentanze sindacali;
rilevato d'altronde che, anche con avallo di queste ultime, è stata delineata invece la utilità di riservare ai giudizi direttissimi di competenza della Sede Centrale e a quelli di competenza delle Sezioni Distaccate, limitati agli arresti della giornata di venerdì riguardo ai quali non viene espletata udienza di convalida lo stesso giorno, udienze di gestione ad hoc, distinte dalle udienze nelle quali vengono trattati processi penali ordinari, con impegno a turno di tutti i giudici inseriti tabellarmente nella Prima e nella Seconda Sezione Penale;
esaminato documento dell'8 luglio 2007 del Coordinatore della Seconda Sezione Penale, dr. Michele Petrizzelli, contenente progetto di nuova disciplina dei giudizi direttissimi, elaborato dallo stesso dr. Petrizzelli e dai giudici professionali dr. Antonio Civita e dr. Marco Guida, nell'ordine Presidente F.F. della Prima Sezione Penale e GUP;
condividendo il contenuto del documento;

DISPONE

che con decorrenza dal 1° ottobre 2008 il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato di ogni settimana, non coincidenti con giorni festivi, si svolgano udienze riservate alla trattazione di giudizi penali direttissimi di competenza della Sede Centrale del Tribunale ed anche delle Sezioni Distaccate del Circondario, limitatamente agli arresti intervenuti nella giornata di venerdì, per i quali non ci sia stata lo stesso giorno convalida di arresto;



le udienze saranno gestite da tutti i giudici della Prima e Seconda Sezione Penale, esclusi i Presidenti, inseriti in turni predisposti trimestralmente dagli stessi Presidenti, d'intesa tra loro;

il giudice di turno, in caso di suo impedimento per qualsiasi ragione, è sostituito dal giudice immediatamente meno anziano, ovviamente libero da concomitanti impegni di udienza ordinaria;

il giudice meno anziano in assoluto è sostituito dal più anziano;

è possibile scambio di turno tra giudici, purchè concordato e non in contrasto con prioritarie esigenze di ufficio;

nel caso in cui il difensore, conclusasi l'udienza di convalida, chieda ed ottenga termine a difesa, comportante rinvio del procedimento ad altra udienza, il giudice, dovendo rispettare tendenzialmente il termine previsto dall'art.451 CPP, ha la possibilità di rinviare la causa a sua udienza ordinaria;

regola uguale è fissata per i casi in cui, terminata l'udienza di convalida, il rinvio del procedimento si renda comunque necessario per definizione del giudizio con rito abbreviato, prosieguo dell'istruttoria, od altro motivo;

nelle ipotesi di più giorni festivi consecutivi è operante presidio di cancelleria, che riceverà le richieste del PM di fissazione della udienza di convalida e giudizio direttissimo;

ricevuta la richiesta, il responsabile del presidio contatterà giudice delegato dal Presidente della Seconda Sezione Penale, che provvederà a fissare l'udienza;

il giudice per la celebrazione del processo indicherà il primo giorno utile.

La presente regolamentazione dei giudizi direttissimi sostituisce la parte del progetto tabellare 2006 - 2008 relativa ai giudizi direttissimi.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Bari, al Procuratore della Repubblica in Sede, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, ai Giudici Professionali in servizio nel Tribunale di Bari, alla Camera Penale Locale, alla R.S.U. ed ai Sindacati di categoria.



Così deciso in Bari il 10 luglio 2008.

Il Presidente del Tribunale di Bari

VITO SAVINO